



COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

Via RICCARDO PITTERI n° 95/2 20134 MILANO Tel. 02.21722.563
Sito Internet: lombardia.lnd.it crllnd@pec.comitatoregionalelombardia.it
Canale Telegram @Lndlombardia
Facebook: Figc Lnd Lombardia

Segreteria e Programmazione Gare:

Tel. 02.21722.202-204 - Fax 02.21722.233 - E.mail: affarigeneralicrl@lnd.it

Tesseramento:

Tel. 02.21722.206-207 - Fax 02.21722.231 - E.mail: tesseramentocrl@lnd.it
tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it

Sportello Unico:

Tel. 02.21722.261-209 - Fax 02.21722.230 – E.mail: societacrl@lnd.it

Ufficio Stampa e Pubbliche relazioni:

Tel./Fax 02.21722.205 - 347.4406339 - E.mail: ustampacrl@lnd.it

Servizio Pronto A.I.A.:

Tel. 02.21722410

Giudice Sportivo Territoriale:

giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it

Corte d'Appello Territoriale:

cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it

Stagione Sportiva 2023/2024 Comunicato Ufficiale N° 91 del 20/06/2024

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	3
2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI	3
2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.	3
2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.	3
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA	4
3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO	4
3.1.1 SQUADRE UNDER 21	4
3.2 SEGRETERIA	4
3.2.1 RIUNIONI ANNUALI PRESSO DELEGAZIONI DEL C.R. LOMBARDIA	4
3.2.2 TERMINI TESSERAMENTO CALCIO A 11 E CALCIO A 5 STAGIONE 2024/2025	5
3.2.2 RIATTIVAZIONE MATRICOLA S.S. 2024/2025	5
3.2.3 COMPLETAMENTO GRADUATORIA DI MERITO CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE UNDER 19 B AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024	5
3.2.4 SOCIETÀ PROMOSSE ALLA CATEGORIA SUPERIORE AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024	5

3.2.5 SOCIETÀ RETROCESSE ALLA CATEGORIA INFERIORE AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 – ERRATA CORRIGE	6
3.2.6 COMPLETAMENTO ORGANICI CAMPIONATI REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2024/2025	6
3.2.7 SVINCOLI PER INATTIVITA' ART.109 DILETTANTI	8
4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.	8
4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.	8
4.1.1 FINALE TITOLO REGIONALE CATEGORIA UNDER 16 REGIONALE	8
4.1.2 FINALE TITOLO REGIONALE CATEGORIA UNDER 14 REGIONALE	8
4.1.3 SOCIETÀ RETROCESSE DALLE CATEGORIE REGIONALI SGS AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024.	9
4.1.4 COMPLETAMENTO ORGANICI CAMPIONATI REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2024/2025	10
4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S.	11
4.2.1 PUBBLICAZIONE CIRCOLARE UFFICIALE	11
4.2.2 INCONTRI INFORMATIVI SCUOLE CALCIO ÉLITE	11
5. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA	12
6. CALCIO FEMMINILE	15
6.1 SEGRETERIA	15
6.1.1 FINALE TITOLO REGIONALE ALLIEVE UNDER 17	15
6.1.2 FINALE TITOLO REGIONALE GIOVANISSIME UNDER 15	15
FORMAT CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2024/2025	15
6.1.3 GRADUATORIE DI MERITO STAGIONE SPORTIVA 2023/2024	16
6.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA	16
7. CALCIO A CINQUE	18
7.1 SEGRETERIA	18
VARIAZIONE NUMERO TELEFONICO UFFICIO CALCIO A 5	18
7.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA	18
8. DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO SPERIMENTALE	18
8.1 SEGRETERIA	18
8.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA	18
9. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	19
9.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA	19
9.2 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL CRL	23
NESSUNA COMUNICAZIONE	23

10. RETTIFICHE	24
-----------------------	-----------

11. LEGENDA	24
--------------------	-----------

LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA	24
---	-----------

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.

Di seguito si pubblicano:

CU 439 - CU n. 244/A FIGC - Termini e disposizioni regolamentari tesseramento Società Campionati Calcio a 11 LND stagione sportiva 2024/2025

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/13001-comunicato-ufficiale-n-439-cu-n-244-a-figc-termini-e-disposizioni-regolamentari-tesseramento-campionati-calcio-a-11-lnd-stagione-sportiva-2024-2025/file>

CU 440 - CU n. 245/A FIGC - Termini e disposizioni regolamentari tesseramento Società Campionati di Calcio a 5 LND 2024/2025

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/13002-comunicato-ufficiale-n-440-cu-n-245-a-figc-termini-e-disposizioni-regolamentari-tesseramento-societa-campionati-di-calcio-a-5-lnd-2024-2025/file>

CU 442 - CU n. 247/A FIGC - Modifiche regolamentari NOIF

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/13004-comunicato-ufficiale-n-442-cu-n-247-a-figc-modifiche-regolamentari-noif/file>

CU 453 - Gare spareggio-promozione seconde eccellenza

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/13022-comunicato-ufficiale-n-453-gare-spareggio-promozione-seconde-eccellenza/file>

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.

Nessuna comunicazione

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO

3.1.1 SQUADRE UNDER 21

Si informa che il CR Lombardia, per la Stagione Sportiva 2024/2025, intende organizzare in forma sperimentale un campionato di TERZA CATEGORIA UNDER 21.

Alla competizione potranno partecipare anche seconde squadre con diritto di classifica.

In base al numero delle squadre iscritte si procederà alla formazione dei gironi.

Ulteriori informazioni saranno diramate con appositi Comunicati alla ricezione delle opportune deroghe alle N.O.I.F. (quanto al tema del titolo sportivo alle seconde squadre), che il Comitato ha già sottoposto agli enti centrali insieme al regolamento deliberato in sede di Consiglio Direttivo.

3.2 SEGRETERIA

3.2.1 RIUNIONI ANNUALI PRESSO DELEGAZIONI DEL C.R. LOMBARDIA

Mantova				<i>Tenutasi in data 07/06/2024</i>
Lodi				<i>Tenutasi in data 10/06/2024</i>
Monza				<i>Tenutasi in data 11/06/2024</i>
Lecco				<i>Tenutasi in data 12/06/2024</i>
Cremona				<i>Tenutasi in data 13/06/2024</i>
Bergamo				<i>Tenutasi in data 14/06/2024</i>
Brescia				<i>Tenutasi in data 17/06/2024</i>
Varese				<i>Tenutasi in data 18/06/2024</i>
Pavia	venerdì	21/06/2024	21:00	Sala dell'Annunciata, Piazza Petrarca n. 3/4, Pavia
Como	mercoledì	26/06/2024	20:00	Sala Convegni "Giovanni Zampese", Corso Unità D'Italia 11, Cantù
Legnano	giovedì	27/06/2024	20:00	Fondazione Famiglia Legnanese, Via Matteotti n. 3, Legnano (Mi)
Milano	venerdì	28/06/2024	20:00	Auditorium Gaber, Piazza Duca d'Aosta, Milano
Sondrio	sabato	29/06/2024	10:00	Sala Consiliare del Palazzo Pretorio, Piazza Campello n. 1, Sondrio

3.2.2 TERMINI TESSERAMENTO CALCIO A 11 E CALCIO A 5 STAGIONE 2024/2025

In allegato al presente C.U. si pubblicano le tabelle riassuntive dei termini di Tesseramento di Calcio a 11 e Calcio a 5.

3.2.3 RIATTIVAZIONE MATRICOLA S.S. 2024/2025

Si comunica che le sotto indicate società, dichiarate inattive, hanno richiesto la riattivazione della preesistente matricola dalla stagione sportiva 2024/2025.

Matricola	Denominazione	Anno Inattività
951713	A.S.D. VARANO BORGHI	2023-2024
952871	A.S.D. PRO PALAZZOLO	2023-2024

3.2.4 COMPLETAMENTO GRADUATORIA DI MERITO CAMPIONATO AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

In allegato si pubblicano completamento della graduatoria di merito con aggiunta delle Società perdenti il 2° e 1° turno dei PLAY OFF dei seguenti Campionati:

PROMOZIONE

JUNIORES REGIONALE UNDER 19 B

3.2.5 SOCIETÀ PROMOSSE ALLA CATEGORIA SUPERIORE AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Di seguito si pubblica **ERRATA CORRIGE** a seguito di errore materiale

CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA

Si CANCELLI:

E 675788 F.C.D. PIAN-CAMUNO

Si SCRIVA:

E 922635 PIANICO U.S. A.S.D.

Si aggiorni anche **ORGANICO** pubblicato in allegato al C.U. n°90 CRL

CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA

Società vincenti PLAY OFF di TERZA CATEGORIA

7380 U.S. BORSANESE

B Delegazione di Varese

Si SCRIVA:

Società vincenti PLAY OFF di TERZA CATEGORIA

205443 U.S. ROVELLESE

B Delegazione di Varese

Si aggiorni anche **ORGANICO** pubblicato in allegato al C.U. n°90 CRL

3.2.6 SOCIETÀ RETROCESSE ALLA CATEGORIA INFERIORE AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 – ERRATA CORRIGE

Di seguito si pubblica **ERRATA CORRIGE** a seguito di errore materiale

CAMPIONATO di PROMOZIONE

Si CANCELLI:

	933826	U.S.D.	PAGAZZANESE
C	945156	A.S.D.	AURORA SERIATE 1967
	675589	A.S.D.	OLIMPIC TREZZANESE

Si SCRIVA:

	933826	U.S.D.	PAGAZZANESE
C	945156	A.S.D.	AURORA SERIATE 1967
	675501	A.S.D.	BASIANO MASATE SPORTING

Le Società perdenti i gironi sono retrocesse al campionato di **PRIMA CATEGORIA** 2024/2025.

Si aggiorni anche **ORGANICO** pubblicato in allegato al C.U. n°90 CRL

3.2.7 COMPLETAMENTO ORGANICI CAMPIONATI REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Si rende noto che gli organici pubblicati con C.U. n°90 del C.R.L. verranno completati come segue attingendo dalle varie **GRADUATORIE** di **MERITO** laddove si liberassero posti a completamento.

ECCELLENZA

Società **USCENTI** da Organico pubblicato con C.U. n°90 CRL del 13 Giugno 2024

64114	A.C.	MAGENTA	Società VINCENTE SPAREGGI Fase NAZIONALE di ECCELLENZA
-------	------	---------	--

Società **AMMESSE** da GRADUATORIA di MERITO pubblicata sul C.U. n°90 CRL del 13 Giugno 2024

28710	S.S.	LUCIANO MANARA
80965	F.C.	CINISELLO
945186	A.S.D.	CELLATICA
917108	A.S.D.	ROBBIO LIBERTAS
915815	A.S.D.	ISPRA CALCIO

PROMOZIONE

Società **USCENTI** da Organico pubblicato con C.U. n°90 CRL del 13 Giugno 2024

28710	S.S.	LUCIANO MANARA	Società USCENTE da GRADUATORIA di MERITO
80965	F.C.	CINISELLO	Società USCENTE da GRADUATORIA di MERITO
945186	A.S.D.	CELLATICA	Società USCENTE da GRADUATORIA di MERITO
917108	A.S.D.	ROBBIO LIBERTAS	Società USCENTE da GRADUATORIA di MERITO
915815	A.S.D.	ISPRA CALCIO	Società USCENTE da GRADUATORIA di MERITO

Società **AMMESSE** da GRADUATORIA di MERITO pubblicata con C.U. n°90 CRL del 13 Giugno 2024

943075	A.S.D.	LUINO 1910
--------	--------	------------

 **PRIMA CATEGORIA**

Società **USCENTI** da Organico pubblicato con C.U. n°90 CRL del 13 Giugno 2024

943075 A.S.D. LUINO 1910

Società USCENTE da **GRADUATORIA** di **MERITO**

Società **AMMESSE** da GRADUATORIA di MERITO pubblicata con C.U. n°90 CRL del 13 Giugno 2024

676210 U.S. PONTOGLIESE 1916 A.S.D.

78975 G.S.D. CALCIO ORATORIO COLOGNO

949351 U.S.D. ORATORIO DON BOSCO

 **SECONDA CATEGORIA**

Società **USCENTI** da Organico pubblicato con C.U. n°90 CRL del 13 Giugno 2024

676210 U.S. PONTOGLIESE 1916 A.S.D.

78975 G.S.D. CALCIO ORATORIO COLOGNO

949351 U.S.D. ORATORIO DON BOSCO

Società **AMMESSE** da GRADUATORIA di MERITO pubblicata con C.U. n°90 CRL del 13 Giugno 2024

Nessuna Società

 **JUNIORES REGIONALE UNDER 19 "A" - (RI)**

Società **AMMESSE** da GRADUATORIA di MERITO pubblicata con C.U. n°90 CRL del 13 Giugno 2024

917095 F.C. CASTELLEONE

947105 A.S.D. VIRTUS AURORA TRAVAGLIATO

915450 A.C.D. CALOLZIOCORTE

954800 A.S.D. AS VARZI

947031 A.S.D. VEROLESE 1911

 **JUNIORES REGIONALE UNDER 19 "B" - (RN)**

Società **USCENTI** da Organico pubblicato con C.U. n°90 CRL del 13 Giugno 2024

917095 F.C. CASTELLEONE

947105 A.S.D. VIRTUS AURORA TRAVAGLIATO

915450 A.C.D. CALOLZIOCORTE

954800 A.S.D. AS VARZI

947031 A.S.D. VEROLESE 1911

675067 POL.D. PONTE SEZ. CALCIO

Società USCENTE da **GRADUATORIA** di **MERITO**

Società USCENTE per **RINUNCIA**

Società **AMMESSE** da GRADUATORIA di MERITO pubblicata con C.U. n°90 CRL del 13 Giugno 2024 e sul C.U. n°91 CRL del 20 Giugno 2024

Nessuna Società

3.2.8 SVINCOLI PER INATTIVITA' ART.109 DILETTANTI

SVINCOLI PER INATTIVITA' – **RESPINTI**

6593130	LOVO MARCO	06/10/2002	ASD ACCADEMY TURATE MOZZATE
3210281	BRUNO VINCENZO	19/10/2005	TREVIGLIESE ASD

RICHIESTA FORMULATA FUORI TERMINE MASSIMO

4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.

4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.

4.1.1 FINALE TITOLO REGIONALE CATEGORIA UNDER 16 REGIONALE

Si trascrive di seguito il risultato ufficiale della gara di Finale per il Titolo Regionale, categoria **Allievi Regionali Under 16**, disputata a Cavernago (Bg) il 15/06/2024:

ALCIONE MILANO SSD A RL - A.S.D. VIS NOVA GIUSSANO 3 - 2

Il Comitato Regionale Lombardia esprime il proprio plauso alla contendente società **A.S.D. VIS NOVA GIUSSANO** nonché alla società **ALCIONE MILANO SSD A RL** che si è aggiudicata il Titolo Regionale di categoria.

Si ringrazia sentitamente la Società **A.S.D. CAVERNAGO** per la preziosa collaborazione.

4.1.2 FINALE TITOLO REGIONALE CATEGORIA UNDER 14 REGIONALE

Si trascrive di seguito il risultato ufficiale della gara di Finale per il Titolo Regionale, categoria **Giovanissimi Regionali Under 14**, disputata a Cavernago (Bg) il 15/06/2024:

F.C. SAN GIULIANO CITY SSDARL - ALCIONE MILANO SSD A RL 3 - 2

Il Comitato Regionale Lombardia esprime il proprio plauso alla contendente società **ALCIONE MILANO SSD A RL** nonché alla società **F.C. SAN GIULIANO CITY SSDARL** che si è aggiudicata il Titolo Regionale di categoria.

Si ringrazia sentitamente la Società **A.S.D. CAVERNAGO** per la preziosa collaborazione.

4.1.3 SOCIETÀ RETROCESSE DALLE CATEGORIE REGIONALI SGS AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024.

In base alle classifiche stilate a conclusione dei campionati sono risultate **RETROCESSE** le Società sotto indicate per quanto riguarda la categoria **GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 14** non inseriti erroneamente nel precedente C.U.:

CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE UNDER 14

	937719	A.S.D.	VALCERESIO A. AUDAX	
A	937865	A.S.D.	ACCADEMIA BUSTESE	
	202574	SSDARL	CEDRATESE CALCIO 1985	
	675110	A.S.D.	UNION VILLA CASSANO	
	62933	U.S.D.	GUANZATESE	
	675754	A.S.D.	LIMBIATE	
B	45720	S.C.	CARONNESE S.S.D.AR.L.	
	62179	FBC.D.	VAREDO	
	938095	A.S.D.	FOOTBALL CLUB CERNUSCO	
C	26020	S.D.C.	COLICODERVIESE	
	62198	A.S.D.	LA DOMINANTE	
	933928	U.S.	FOLGORE CARATESE A.S.D.	
	675653	A.S.D.	FIORANTE 1946 COLOGNOLA	
D	675452	A.S.D.	POZZUOLO CALCIO	
	952724		REAL CALEPINA F.C. SSDARL	
	917093	A.C.	CREMA 1908 S.S.D.AR.L.	
	949208	U.S.D.	ORATORIO SAN MICHELE	RITIRO dal CAMPIONATO su C.U n°11 CRL
E	940747	A.S.D.	CAZZAGOBORNATO CALCIO	
	675405	A.C.	VALTROMPIA 2000	
	78987	A.S.D.	PASSIRANO CAMIGNONE	
	64312		USOM CALCIO A.S.D.	
F	945174	A.S.D.	UNION CALCIO BASSO PAVESE	
	937722	A.P.D.	PAULLESE CALCIO	
	59034	A.C.D.	MACALLES 1927	
	917108	A.S.D.	ROBBIO LIBERTAS	RITIRO dal CAMPIONATO su C.U n°49 CRL
G	930652	F.B.C.	CASTEGGIO 18 98 A.S.D.	
	952774	A.S.D.	ACCADEMIA CALCIO VITTUONE	
	954829	SSD	ATHLETIC PAVIA A.R.L.	

N.B.: LE SOCIETÀ CHE AL TERMINE DELLA STAGIONE 2023/2024 SONO **RETROCESSE** NON POTRANNO AVVALERSI DELLA FACOLTA' di ESSERE RIPESCATE.

4.1.4 COMPLETAMENTO ORGANICI CAMPIONATI REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Si rende noto che gli organici pubblicati nel C.U. n°90 del C.R.L. verranno completati come segue attingendo dalle varie **GRADUATORIE** di **MERITO** laddove si liberassero posti a completamento.

ALLIEVI REGIONALI UNDER 17 ELITE - (DA)

Società **AMMESSE** da GRADUATORIA di MERITO pubblicata con C.U. n°90 CRL del 13 Giugno 2024

70279 A.S.D. MORAZZONE

ALLIEVI REGIONALI UNDER 17 (*3)

Società **USCENTI** da Organico pubblicato con C.U. n°90 CRL del 13 Giugno 2024

70279 A.S.D. MORAZZONE

Società **AMMESSE** da GRADUATORIA di MERITO pubblicata con C.U. n°90 CRL del 13 Giugno 2024

Nessuna Società

ALLIEVI REGIONALI UNDER 16 ELITE - (Y6)

Società **AMMESSE** da GRADUATORIA di MERITO pubblicata con C.U. n°90 CRL del 13 Giugno 2024

947024 S.S.D. MAPELLO A R.L.
930652 F.B.C. CASTEGGIO 18 98 A.S.D.
952781 A.S.D. CALCIO CANEGRATE
675366 ROZZANO CALCIO SRL SSD
28710 S.S. LUCIANO MANARA
205826 A.C. MAZZO 80 SSDRL

ALLIEVI REGIONALI UNDER 16 - (DZ)

Società **USCENTI** da Organico pubblicato con C.U. n°90 CRL del 13 Giugno 2024

947024 S.S.D. MAPELLO A R.L.
930652 F.B.C. CASTEGGIO 18 98 A.S.D.
952781 A.S.D. CALCIO CANEGRATE
675366 ROZZANO CALCIO SRL SSD
28710 S.S. LUCIANO MANARA
205826 A.C. MAZZO 80 SSDRL

Società **AMMESSE**

Da DEFINIRE con GRADUATORIE in attesa di pubblicazione.

GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 15 ELITE - (DG)

Società **AMMESSE** da GRADUATORIA di MERITO pubblicata sul C.U. n°90 CRL del 13 Giugno 2024

Nessuna Società

GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 15 (33)

Società **USCENTI** da Organico pubblicato con C.U. n°90 CRL del 13 Giugno 2024

Nessuna Società

Società **AMMESSE**

Da DEFINIRE con GRADUATORIE in attesa di pubblicazione

GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 14 (GU)

Società **AMMESSE**

Da DEFINIRE con GRADUATORIE in attesa di pubblicazione

4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S.

4.2.1 PUBBLICAZIONE CIRCOLARE UFFICIALE

In allegato al presente C.U. si pubblica CIRCOLARE SGS n° **43** FIGC Lombardia contenente le news relative al SGS FIGC Lombardia.

4.2.2 INCONTRI INFORMATIVI SCUOLE CALCIO ÉLITE

Nessuna comunicazione

TROFEO COPPA LOMBARDIA U16 REG RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/06/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE FI - 1 Giornata - A		
ALCIONE MILANO SSD A RL	- VIS NOVA GIUSSANO	3 - 2

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Avv. De Leo Daniele, con la collaborazione del sig. Di Martino Enzo e Merati Giordano per quanto concerne le gare della L.N.D. e assistito dal Sostituto Giudice Sig. Scorziello Carmine e dal rappresentante A.I.A. Pedrani Ezio per quanto concerne le gare del S.G.S., ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 15/ 6/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

SORAGNA CHRISTIAN (ALCIONE MILANO SSD A RL)

ALLIEVI REGIONALI UNDER 16 GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Avv. De Leo Daniele, con la collaborazione del sig. Di Martino Enzo e Merati Giordano per quanto concerne le gare della L.N.D. e assistito dal Sostituto Giudice Sig. Scorziello Carmine e dal rappresentante A.I.A. Pedrani Ezio per quanto concerne le gare del S.G.S., ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 27/ 4/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 27/ 4/2024 LUCIANO MANARA - A. CASATI CALCIO ARCORE

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 76 del 2.5.2024 lo scrivente ha deciso la trasmissione degli atti di gara alla On. Procura Federale al fine di identificare ed accertare le responsabilità relative a quanto segnalato dalla società Luciano Manara al direttore di gara, in ordine a presunto episodio discriminatorio commesso nei confronti del proprio calciatore Ndyae Baba. Con ciò riservandosi eventuali decisioni all'esito dell'accertamento.

La Procura Federale con nota prot. 29765/79pfi-of 23-24/PM/rn del 29-5-2024 ha comunicato di aver svolto i propri accertamenti e conseguentemente ha trasmesso gli atti relativi per le determinazioni di competenza. Dagli atti citati risulta che il calciatore Ndyae Baba dalla società Luciano Manara nel corso del primo tempo ha avuto un diverbio col calciatore Mattia Francesco Mori della società A. Casati Calcio Arcore nel corso del quale sarebbe stato offeso con frase discriminatoria da parte di quest'ultimo: tuttavia in fase di deposizione con l'inquirente " ha onestamente ammesso di .. non avere la certezza di aver correttamente inteso " l'espressione discriminatoria.

Dal canto proprio il calciatore Mattia Francesco Mori della società A.Casati Calcio Arcore ha correttamente ammesso che nel corso dell'episodio in questione, pur non avendo pronunciato frase discriminatoria (come peraltro già da lui chiarito a fine gara al calciatore interessato), ha invece pronunciato frase offensiva (pezzo di m..) nei confronti del calciatore avversario.

Fatti propri ed assunti quali mezzi di prova gli atti trasmessi dalla Procura Federale.

PQM

DELIBERA

Di squalificare per due gare il calciatore Mattia Francesco Mori della società A. Casati Calcio Arcore.

Di archiviare per il resto il procedimento.

Manda la presente deliberazione alla segreteria per la notifica alle società ed agli interessati.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MORI MATTIA FRANCESC (A.CASATI CALCIO ARCORE)

vedi deliberazione

GIOVANISSIMI UNDER14 REGIONALI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Avv. De Leo Daniele, con la collaborazione del sig. Di Martino Enzo e Merati Giordano per quanto concerne le gare della L.N.D. e assistito dal Sostituto Giudice Sig. Scorziello Carmine e dal rappresentante A.I.A. Pedrani Ezio per quanto concerne le gare del S.G.S., ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 27/ 4/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 27/ 4/2024 FANFULLA - PAULLESE CALCIO

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 76 del 2.5.2024 lo scrivente ha deciso la trasmissione degli atti di gara nonché della mail dell'arbitro alla On. Procura Federale al fine di identificare ed accertare le responsabilità relative a quanto segnalato dalla società Paullese al direttore di gara, in ordine a presunto episodio discriminatorio commesso nei confronti di proprio calciatore.

Con ciò riservandosi eventuali decisioni all'esito dell'accertamento.

La Procura federale con nota prot. 31400/77pfi-of 23-24/PM/ag del 18-6-24 ha comunicato di aver svolto i propri accertamenti e conseguentemente ha trasmesso gli atti relativi per le determinazioni di competenza.

Dagli atti citati, come trasmessi dalla Procura Federale a conclusione delle indagini non risulta accertata, provata ed attribuita la responsabilità individuale di tesserati della società Fanfulla riferitamente ad episodi di natura discriminatoria commessi nei confronti di tesserati della società Paullese.

Fatti propri ed assunti quali mezzi di prova gli atti trasmessi dalla Procura federale.

PQS.

DELIBERA

1) Di archiviare pertanto il procedimento.

TROFEO COPPA LOMBARDIA U14 REG

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/06/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE FI - 1 Giornata - A			
SAN GIULIANO CITY SSDARL	- ALCIONE MILANO SSD A RL	3 - 2	

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Avv. De Leo Daniele, con la collaborazione del sig. Di Martino Enzo e Merati Giordano per quanto concerne le gare della L.N.D. e assistito dal Sostituto Giudice Sig. Scorziello Carmine e dal rappresentante A.I.A. Pedrani Ezio per quanto concerne le gare del S.G.S., ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 15/ 6/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

FAMA SIMONE

(SAN GIULIANO CITY SSDARL)

PINI GIULIO

(SAN GIULIANO CITY SSDARL)

TORNEI/AMICHEVOLI S.G.S.

UNDER 15 REGIONALE

TROFEO "31° GIANNI BRERA"

(Gara del 12.06.2024)

INIBIZIONE A DIRIGENTI / TECNICI

A TUTTO IL 03.07.2024

Clementi Marcello - Tecnico- soc. Itala

Bella Roberto - Dirigente- soc. Itala

TROFEO "11° MAR TIRRENO "

(Gara del 01.06.2024)

CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA A TUTTO IL 10.07.2024

Canicchi Tommaso – soc. Angelana 1930

– Per atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA A TUTTO IL 17.07.2024.

Guarise Luca – soc. Colognese

– Per frase irrispettosa e volgare nei confronti dell'arbitro al termine della gara.

6. CALCIO FEMMINILE

6.1 SEGRETERIA

6.1.1 FINALE TITOLO REGIONALE ALLIEVE UNDER 17

Si trascrive di seguito il risultato ufficiale della gara di Finale per il Titolo Regionale, categoria **Allieve Regionali Under 17**, disputata a Segrate (Mi) il 16/06/2024:

SSDARL OROBICA CALCIO BERGAMO – C.S.D. UESSE SARNICO 1908 0 - 1

Il Comitato Regionale Lombardia esprime il proprio plauso alla contendente società **SSDARL OROBICA CALCIO BERGAMO** nonché alla società **C.S.D. UESSE SARNICO 1908** che si è aggiudicata il Titolo Regionale di categoria.

Si ringrazia sentitamente la Società **Pol.D. Città di Segrate** per la preziosa collaborazione.

6.1.2 FINALE TITOLO REGIONALE GIOVANISSIME UNDER 15

Si trascrive di seguito il risultato ufficiale della gara di Finale per il Titolo Regionale, categoria **Giovanissime Regionali Under 15**, disputata a Segrate (Mi) il 16/06/2024:

SPA BRESCIA CALCIO FEMMINILE - A.C.D. MACALLESI 1927 8 - 0

Il Comitato Regionale Lombardia esprime il proprio plauso alla contendente società **A.C.D. MACALLESI 1927** nonché alla società **SPA BRESCIA CALCIO FEMMINILE** che si è aggiudicata il Titolo Regionale di categoria.

Si ringrazia sentitamente la Società **Pol.D. Città di Segrate** per la preziosa collaborazione.

FORMAT CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Di seguito si pubblicano i format dei campionati per la stagione sportiva 2024/2025

Calcio a 11 FEMMINILE

Categoria	Gironi	Squadre	Organico
Eccellenza Femminile	1	16	16

FEMMINILE PROMOZIONE

Società vincente PLAY OFF di PROMOZIONE FEMMINILE

66510 A.S.D. GORLA MINORE

Si ricorda che l'organico del CAMPIONATO di ECCELLENZA FEMMINILE per la stagione sportiva 2024/2025 è pubblicato con C.U. n°90 CRL

6.1.3 GRADUATORIE DI MERITO STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

In allegato al presente C.U. si pubblicano le **GRADUATORIA** di **MERITO** della categoria **PROMOZIONE FEMMINILE** a conclusione della Stagione Sportiva 2023/2024 per definire eventuali completamenti degli organici.

Si chiede alle Società che da posizione di GRADUATORIA di MERITO possono essere **RIPESCATE** a **COMPLETAMENTO ORGANICO** della categoria ECCELLENZA FEMMINILE pubblicato sul C.U. n°90 CRL di procedere come segue:

- a) lettera in carta intestata e debitamente firmata dal Presidente per accettazione e/o rifiuto del ripescaggio.
- b) compilazione del modello di ripescaggio reperibile nella sezione modulistica sul sito del CRL

6.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA

PLAY OFF FEMMINILE SERIE D RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/06/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 3T - 1 Giornata - R			
ACCADEMIA MILANO CALCIO S	- FEMMINILE TABIAGO	6 - 0	

FASE FINALE UNDER 17 C11 FEMM. RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/06/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE FI - 1 Giornata - A			
OROBICA CALCIO BERGAMO	- UESSE SARNICO 1908	0 - 1	

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Avv. De Leo Daniele, con la collaborazione del sig. Di Martino Enzo e Merati Giordano per quanto concerne le gare della L.N.D. e assistito dal Sostituto Giudice Sig. Scorziello Carmine e dal rappresentante A.I.A. Pedrani Ezio per quanto concerne le gare del S.G.S., ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 16/ 6/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

VINCENTI GAIA

(UESSE SARNICO 1908)

FASE FINALE UNDER 15 C9 FEMM.

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/06/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE FI - 1 Giornata - A		
BRESCIA CALCIO FEMMINILE	- MACALLESÌ 1927	8 - 0

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Avv. De Leo Daniele, con la collaborazione del sig. Di Martino Enzo e Merati Giordano per quanto concerne le gare della L.N.D. e assistito dal Sostituto Giudice Sig. Scorziello Carmine e dal rappresentante A.I.A. Pedrani Ezio per quanto concerne le gare del S.G.S., ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 16/ 6/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CACCIATORE VANESSA (MACALLESÌ 1927)

UNDER 15 FEMMINILE INTERREG.LE

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/06/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE QF - 1 Giornata - R		
ATALANTA BERGAMASCA C.SRL	- PRO SESTO 1913 S.R.L.	1 - 3
JUVENTUS	- UESSE SARNICO 1908	4 - 0
ROMA	- MILAN SPA	3 - 4

7. CALCIO A CINQUE

7.1 SEGRETERIA

VARIAZIONE NUMERO TELEFONICO UFFICIO CALCIO A 5

Si comunica la variazione del numero telefonico dell'Ufficio Calcio a 5 come segue:

02-21722227

7.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA

Nessuna comunicazione

8. DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO SPERIMENTALE

8.1 SEGRETERIA

Nessuna comunicazione

8.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA

Nessuna comunicazione

9. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

9.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA

Riunione del 07 giugno 2024

Collegio Giudicante: Avv. Alessandro Quercioli (Presidente) Avv. Aldo Bissi, Avv. Alessio Biraghi (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario), Sig. Michele Liguori (Rappresentante AIA)

Reclamo società A.S.D. ISPRA CALCIO – Play Off Promozione – Gir. 3/A

GARA del 01.06.2024 tra A.S.D. ISPRA CALCIO – F.C. CINISELLO

C.U. n. 89 del CRL datato 06.06.2024

La società **A.S.D. ISPRA CALCIO** ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di primo grado che ha comminato: (i) a carico del proprio calciatore Bellacci Mattia la squalifica per cinque gare effettive per avere colpito con una manata un avversario e per avere, in seguito alla notifica dell'espulsione, proferito frase offensiva nei confronti della terna arbitrale; (ii) a carico del proprio calciatore Dardha Nicola la squalifica per quattro gare effettive per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro.

La società reclamante, nel proprio reclamo, fornisce una differente ricostruzione dei fatti evidenziando anzitutto che la condotta posta in essere dal calciatore Bellacci Mattia non era caratterizzata da particolare violenza in quanto il contatto con l'avversario avveniva con spinte reciproche nell'intento di recuperare al più presto il pallone.

Relativamente alla squalifica comminata a carico del calciatore Dardha Nicola, capitano della squadra, la reclamante sostiene che il giocatore si avvicinava al direttore di gara in piena tranquillità per chiedere i motivi dell'espulsione del compagno Bellacci ed in tale occasione l'arbitro si rivolgeva a lui con toni molto irrispettosi, allontanandolo con la mano: in conseguenza di tale gesto, il calciatore Dardha invitava l'arbitro a non mancargli di rispetto rispondendo in maniera decisa.

Infine la reclamante dichiara che il direttore di gara teneva un tono minaccioso, provocatorio ed irrispettoso verso tutti i giocatori partecipanti alla gara.

In conclusione, la reclamante chiede l'annullamento della squalifica inflitta al calciatore Dardha Nicola e la riduzione della squalifica comminata al giocatore Bellacci Mattia.

Tanto premesso, la Corte Sportiva d'Appello, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S. e dalla normativa relativa all'abbreviazione dei termini

OSSERVA

Dagli atti ufficiali di gara, fonti primarie e privilegiate di prova ai sensi dell'art 61 comma 1 del C.G.S, emerge chiaramente che il calciatore Bellacci Mattia colpiva prima con il petto e successivamente con un colpo sferrato a mano aperta un calciatore avversario girato di spalle ed inoltre, dopo la notifica dell'espulsione, mentre lasciava il campo, proferiva nei confronti di tutta la terna arbitrale espressioni offensive ed irrispettose

Dai medesimi atti ufficiali risulta poi che il calciatore Dardha Nicola, in qualità di capitano, in seguito all'espulsione notificata al compagno Bellacci, si avvicinava all'arbitro offendendolo e pronunciando una frase irrispettosa.

Oltre quanto sopra, su richiesta di chiarimenti avanzata dalla Corte, il direttore di gara ha confermato la dinamica dei fatti sopra riportati, fornendo una descrizione analitica e dettagliata di tutto quanto accaduto a partire dal minuto 26' del secondo tempo ed evidenziando elementi circostanziati pienamente coerenti con quanto già riportato nel referto di gara.

La reclamante non ha invece fornito elementi idonei per confutare quanto emerge dagli atti ufficiali, in ossequio al disposto di cui all'art. 61 comma 1 CGS.

Accertato il fatto, giova precisare che le sanzioni inflitte ai due calciatori, alla luce delle rispettive condotte, risultano correttamente quantificate dal Giudice di prime cure, senza possibilità di alcuna riduzione e con conseguente rigetto del reclamo.

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

RIGETTA

il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.

Riunione del 13 giugno 2024

Collegio Giudicante: Avv. Francesco Paolo Modugno (VicePresidente) Avv. Paolo Cuminetti, Avv. Giuseppe Olia (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario), Sig. Michele Liguori (Rappresentante AIA)

**Reclamo in proprio del sig. DOSSI SURYEN tesserato per la società ASD Dominante – Torneo 1° Polaris Cup U. 15 - GARA del 02.06.2024 tra ARS ROVAGNATE – ASD LA DOMINANTE
C.U. n. 46 della Delegazione Provinciale di Monza datato 06.06.2024**

Il calciatore **DOSSI SURYEN**, minorenne, impugnava per il tramite del genitore la decisione richiamata in epigrafe mediante la quale veniva comminata la sanzione della squalifica fino al 29.09.2024 “per espressione ingiuriosa nei confronti dell'arbitro”. Nel proprio reclamo, il calciatore ammetteva sostanzialmente i fatti ascritti ma censurava l'ammontare della sanzione in quanto sproporzionato. Nello specifico, il calciatore sottolineava che la comminata sanzione a tempo gli impedirebbe da un lato di partecipare ai tornei federali che si svolgono all'esito della conclusione dei Campionati e dall'altro alle prime gare della prossima stagione di Campionato e di Coppa Lombardia, rendendo di fatto la sanzione equivalente a 10 giornate di squalifica.

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale, osservato che il reclamo è stato proposto nei termini di Regolamento

OSSERVA

Nel reclamo Il calciatore non fornisce ricostruzioni alternative allo svolgimento dei fatti né contesta la pronuncia di espressioni di carattere irrispettoso nei confronti del Direttore di gara, da ritenersi dunque pacificamente ammesse. L'analisi del Collegio può vertere dunque esclusivamente sulla proporzionalità della sanzione rispetto ai fatti ascritti.

A tal proposito, il reclamante rileva correttamente che l'art. 36 del CGS prevede la sanzione minima di 4 giornate di squalifica per le espressioni ingiuriose proferite nei confronti dell'arbitro. La predetta norma prevede una cornice edittale determinata solo nel minimo al fine di consentire all'Organo giudicante di discostarsi dalla sanzione base, con riferimento alle circostanze del caso, nei casi in cui le condotte risultino particolarmente lesive. La norma consente all'Organo giudicante di infliggere la sanzione anche a tempo determinato. Sebbene non sia specificato un minimo edittale sulla squalifica a tempo, questo Collegio ritiene che possa essere quantificato in un lasso equivalente orientativamente ad un mese di squalifica.

Se è pur vero che tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività, è altrettanto vero che, da un punto di vista della dosimetria della sanzione, non può che assumere primario rilievo anche il principio di proporzionalità. La proporzionalità non deve essere considerata come un canone rigido ed immodificabile, ma si configura quale regola che implica la flessibilità dell'azione e, in ultima analisi, la rispondenza della stessa alla razionalità ed alla legalità. In definitiva, il principio di proporzionalità va inteso *"nella sua accezione etimologica e dunque da riferire al senso di equità e di giustizia, che deve sempre caratterizzare la soluzione del caso concreto, non solo in sede amministrativa, ma anche in sede giurisdizionale"* (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. V, 21 gennaio 2015 n. 284).

Posto quanto sopra, ad avviso di questo Collegio, le espressioni di carattere ingiurioso proferite dal reclamante non consentono un discostamento dal minimo edittale, trattandosi di frasi che, sebbene meritevoli di sanzione, non possiedono requisiti di gravità tali da far propendere per una squalifica di ammontare superiore.

Ciò che assume massimo rilievo nella fattispecie è in particolare il lasso di tempo intercorrente tra la pubblicazione del Comunicato C.U. n. 46 datato 06.06.2024 della Delegazione Provinciale di Monza e il termine della disposta sanzione (29.09.2024). Tale squalifica precluderebbe al calciatore di saltare, di fatto, un numero di gare nettamente superiore rispetto alle 4 previste come minimo edittale dall'art. 36 del CGS. Ne consegue che la sanzione come oggi determinata risulta del tutto sproporzionata e irragionevole rispetto ai fatti ascritti, anche in considerazione dell'età del calciatore e che tale squalifica dovrà essere scontata ai sensi dell'art. 19 CGS.

Tanto premesso, la Corte Sportiva d'Appello

ACCOGLIE

il reclamo e per l'effetto ridetermina la sanzione inflitta al calciatore DOSSI SURYEN, riducendola a n. 4 (quattro) giornate di squalifica.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo, se versata.

**Reclamo della società A.S.D. ALL SOCCER – Torneo 3° Bestetti U. 14
GARA del 26.05.2024 tra A.S.D. ALL SOCCER – A.S.D. CALCIO CANEGRATE
C.U. n. 45 della Delegazione Provinciale di Monza datato 30.05.204**

La società **A.S.D. ALL SOCCER** propone reclamo avverso la decisione richiamata in epigrafe con cui il G.S. di 1° Grado ha applicato nei confronti del calciatore IANNUZZI NICOLO' GIULIO la sanzione della squalifica fino al 3/11/2024 per atto di violenza nei confronti di un avversario *ex art. 38 CGS* e per espressione ingiuriosa nei confronti dell'Ufficiale di gara *ex art. 36, co. 1, CGS*.

Nella delibera è altresì specificato che la sanzione è stata commisurata tenendo conto della sosta dei campionati tra luglio e agosto.

Rispetto a quanto sopra, la reclamante osserva come la sanzione appaia del tutto sproporzionata rispetto ai fatti occorsi, allegando altresì un filmato da cui dovrebbe trarsi evidenza di quanto effettivamente accaduto. Sottolinea inoltre come il tesserato raggiunto dalla sanzione, oltre che di giovane età, sia anche persona che mantiene sempre comportamenti corretti e segno di grande sportività. Conclude chiedendo, pertanto, una congrua riduzione della sanzione.

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale, osservato che il reclamo è stato proposto nei termini di Regolamento

OSSERVA

Il reclamo verte essenzialmente sulla dosimetria della sanzione applicata al calciatore IANNUZZI, rispetto alla quale la reclamante ritiene che vi sia stata eccessiva afflittività da parte del Giudice Sportivo, non giustificata dai fatti come realmente occorsi.

Ciò posto, senza che vi sia necessità di affrontare la questione sulla ammissibilità o meno del video prodotto, Questa Corte ha richiesto all'Ufficiale di Gara un chiarimento sulla dinamica della prima condotta oggetto di sanzione, ritenuta configurare una ipotesi di violenza *ex art. 38 CGS* dal G.S.

A tal riguardo, il supplemento di rapporto chiarisce come il gesto dello IANNUZZI sia più correttamente da configurare come una "reazione" al fallo precedentemente subito, priva della volontà di "provocare nessun danno" al proprio avversario, e che infatti si è risolta in un contatto "non eccessivamente forte" che non ha provocato "la caduta o l'entrata del massaggiatore".

Deve quindi escludersi, in primo luogo, l'applicazione al caso in esame del caso previsto dall'art. 38 CGS.

Venendo, poi, all'espressione ingiuriosa proferita nei confronti dell'Arbitro, va ricordato che l'art. 36, lett. a), CGS prevede, per tali ipotesi, la sanzione minima di 4 giornate di squalifica. La predetta norma prevede una cornice edittale determinata solo nel minimo al fine di consentire all'Organo giudicante di discostarsi dalla sanzione base, con riferimento alle circostanze del caso, nei casi in cui le condotte risultino particolarmente lesive. La norma consente all'Organo giudicante di infliggere la sanzione anche a tempo determinato. Sebbene non sia specificato un minimo edittale sulla squalifica a tempo, questo Collegio ritiene che possa essere quantificato in un lasso equivalente orientativamente ad un mese di squalifica.

Se è pur vero che tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività, è altrettanto vero che, da un punto di vista della dosimetria della sanzione, non può che assumere primario rilievo anche il principio di proporzionalità. La proporzionalità non deve essere

considerata come un canone rigido ed imm modificabile, ma si configura quale regola che implica la flessibilità dell'azione e, in ultima analisi, la rispondenza della stessa alla razionalità ed alla legalità. In definitiva, il principio di proporzionalità va inteso *“nella sua accezione etimologica e dunque da riferire al senso di equità e di giustizia, che deve sempre caratterizzare la soluzione del caso concreto, non solo in sede amministrativa, ma anche in sede giurisdizionale”* (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. V, 21 gennaio 2015 n. 284).

Posto quanto sopra, ad avviso di questo Collegio, l'espressione proferita dal reclamante non consente un discostamento dal minimo edittale, trattandosi di frasi che, sebbene meritevole di sanzione, non possiede requisiti di gravità tali da far propendere per una squalifica di ammontare superiore.

Ciò che assume massimo rilievo nella fattispecie è il lasso di tempo intercorrente tra la pubblicazione del Comunicato C.U. n. 45 datato 30.05.2024 della Delegazione Provinciale di Monza e il termine della disposta sanzione, quantificata fino al 3 novembre 2024 (per un totale, quindi, di oltre 5 mesi).

Come è evidente, tale squalifica precluderebbe al calciatore di giocare, di fatto, un numero di gare nettamente superiore rispetto alle 4 previste come minimo edittale dall'art. 36 del CGS, a cui va aggiunta n. 1 (una) giornata per il fallo di reazione sanzionato con l'espulsione (una volta esclusa la condotta violenta ex art. 38 CGS). Ne consegue che la sanzione come determinata risulta del tutto sproporzionata e irragionevole rispetto ai fatti ascritti, anche in considerazione dell'età del calciatore.

Questa Corte Sportiva ritiene, in conclusione, che il reclamo sia meritevole di accoglimento e che la sanzione debba essere rideterminata al minimo edittale, così come da dispositivo. Per l'esecuzione della sanzione, infine, si dovrà ovviamente seguire la disciplina dell'art. 19 CGS, tenendo conto dell'eventuale pre-sofferto.

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

ACCOGLIE

il reclamo e per l'effetto ridetermina la sanzione inflitta al calciatore IANNUZZI NICOLO' GIULIO, riducendola a n. 5 (cinque) giornate di squalifica.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo, se versata.

9.2 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL CRL

Nessuna comunicazione

10. RETTIFICHE

Nessuna comunicazione

11. LEGENDA

LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA

- A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
- B SOSPESA PRIMO TEMPO
- D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
- F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
- G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- H RECUPERO D'UFFICIO
- I SOSPESA SECONDO TEMPO
- K RECUPERO PROGRAMMATO
- M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO
- P POSTICIPO
- R RAPPORTO NON PERVENUTO
- U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
- W GARA RINVIATA
- Y RISULTATI di RAPPORTI PERVENUTI in RITARDO

IL SEGRETARIO
Davide Fenaroli

IL PRESIDENTE
Sergio Pedrazzini

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 20 GIUGNO 2024
